148 Formulazione cattedre

Carissimo Nicola, nel corrente a.s. 2005/06 sono entrati in ruolo gli idr del primo scaglione. Ai suddetti, con segnalazione al Dirigente Regionale, sono state assegnate determinate cattedre. Per l'a.s. 2006/07 ho bisogno di alcuni chiarimenti: 1) (Nella mia diocesi, allo stato attuale, tutti gli idr del 70% hanno cattedra completa). Se per contrazione di classi, gli idr in questione, dovessero perdere delle ore, da dove si attingerà? dal 30% già definito?; 2) Se si crea l'opportunità, sempre ai suddetti idr a t.i., posso io, in qualità di direttore dell'ufficio scuola, fare degli spostamenti? e come devo comportarmi?; 3) Un idr, in possesso solo del diploma di Magistero dell'ISSR, con contratto a t.i. ottenere il passaggio di ruolo dalla primaria alla scuola superiore di I° grado? Grazie e un cordialissimo saluto.

Risposta:

Per prima cosa chiariamo che il Decreto Interministeriale numero 72 del 30 settembre 2004, registrato alla Corte dei Conti in data 4 dicembre 2004 al foglio 313 reg. 6, ha previsto la divisione del territorio diocesano in 70% e 30% delle cattedre e/o eventuale spezzoni.
Tanto è vero che a quel Decreto veniva allegata una tabella con l'indicazione di tutte le cattedre per ogni ordine di scuola.
Su questi parametri è stato già fissato il numero del primo, del secondo e del terzo contingente: è l'immissione in ruolo degli insegnanti aventi diritto che è stata spalmata in tre anni.
Questo significa che le cattedre formulate dal Dirigente Regionale devono essere stabili almeno per tre anni.

Relativamente alla terza domanda ti ricordo che nella nota del MIUR, protocollo numero 983, inviata a tutti i Direttori Regionali in data 9 giugno 2005 tra l'altro leggiamo: "*Per quanto concerne l'assegnazione della titolarità, attese le specifiche caratteristiche della dotazione organica del personale di cui trattasi, essa dovrà avvenire sulla dotazione organica regionale con contestuale utilizzazione del docente presso l'istituzione scolastica*. ***Tale utilizzazione****, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del vigente CCNL,* ***si intende confermata automaticamente di anno in anno qualora***

permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.”
Questo significa che l’insegnante di religione nominato di ruolo su quella sede, continuerà a restarci **solo se ci saranno le stesse ore** (le condizioni) e continuerà ad essere in **possesso del decreto di idoneità** (i requisiti).

Nelle scuole quindi dove ci dovessero essere variazione di ore tali da rivedere nuove formulazioni di cattedre, **e solo in quelle**, esse saranno riviste dal Direttore regionale e l’insegnante o gli insegnanti che occuperanno quelle nuove sedi saranno nominati sempre d’intesa con l’Ordinario diocesano competente per territorio.

Quanto poi alla terza domanda rispondo che il comma numero 1 dell’articolo 4 della legge numero 186 del 18 luglio 2003 così recita: “***Agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli*** *di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità professionale nel comparto del personale della scuola limitatamente ai passaggi,* ***per il medesimo insegnamento, da un ciclo ad altro di scuola***. *Tale mobilità professionale* ***è subordinata all’inclusione nell’elenco*** *di cui all’articolo 3, comma 7, relativo al ciclo di scuola richiesto,* ***al riconoscimento di idoneità*** *rilasciato dall’ordinario diocesano competente per territorio ed all’intesa con il medesimo ordinario.”*
Questo significa che un insegnante di religione diventato di ruolo nella scuola primaria, potrà chiedere di passare nella scuola secondaria solo se l’ordinario diocesano lo rende idoneo per quel tipo di scuola e sarà lo stesso Ordinario ad autorizzarne il passaggio nell’altro ordine di scuola sempre che ci sia posto nel 70%.

Se l’insegnante, quindi, vorrà passare da un ordine di scuola ad un altro, sarà lo stesso docente a presentare domanda di trasferimento (tenendo presente quanto sopra detto) con le procedure previste dalla legge che fino ad oggi non sono state ancora emanate per gli insegnanti di religione.

151 16 ore presso nostra scuola, 6 presso altro istituto

Domanda

Gentile sig. Incampo, le chiedo conferma sulla esattezza sulla impostazione del seguente problema: insegnante IRC scuola primaria; 16 ore presso nostra scuola, 6 presso altro istituto. Secondo la mia opinione la nostra scuola stipula un contratto per 16h+1h e l'altra scuola per 6h+1h. La ragioneria di Como sostiene invece che debba essere 16h+2h il mio contratto e solo 6h l'altra scuola. In base alla C.M. del 96 e successivi chiarimenti della Curia di Bologna mi sembra di essere nel giusto; che ne pensa? Esiste qualche altra normativa di chiarimento sulla questione? Grazie di cuore.

Risposta

La Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un'ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali. Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
"Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell'ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l'avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all'attribuzione delle ore di

programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l'ulteriore precisazione che ***ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione,*** *qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l'orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l'ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore."*

Questo significa che se il docente fosse stato destinatario di una sola ora di programmazione, questa doveva essere attribuita dal Dirigente scolastico della scuola dove l'insegnante presta più ore. Siccome ***"il carico orario complessivo supera le 13 ore settimanali"*** l'insegnante ha diritto a due ore di programmazione e "***ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione"***.

152 Completavo l'orario nella scuola primaria

Domanda

Caro Nicola, sono idr in ruolo nella scuola secondaria di primo grado, in servizio presso un istituto comprensivo. Per completare l'orario cattedra, sono costretto a prestare servizio presso un altro istituto comprensivo. Prima del concorso, completavo l'orario nella scuola primaria, ma con il passaggio in ruolo mi è stato detto che ciò non è più possibile. Chiedo se in futuro potrei chiedere di essere utilizzato (o assegnato) per le ore residue presso la scuola primaria del medesimo istituto, pur rimanendo titolare di cattedra nella scuola secondaria, come mi risulta avvenga per docenti di altre discipline. Ti ringrazio per il servizio che ci presti e ti saluto cordialmente.

Risposta

Per prima cosa chiariamo che tu non completavi l'orario, ma insegnavi per un cero numero di ore in un ordine di scuola e per un altro numero di ore in un altro ordine di scuola.
Tanto è vero che percepivi per un ordine di scuola una retribuzione e per l'altro ordine di scuola un'altra.
Con l'entrata in vigore della Legge 186/03, ed essendo tu diventato di ruolo, questo non è più possibile, perché le cattedre devono essere formate di ore di scuola secondaria di primo grado e/o scuola secondaria di secondo grado.
Così come negli altri segmenti le cattedre devono essere formate di ore di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria.
Questo significa che per il momento continuerai ad occupare cattedre come sopra descritto
Quello che tu chiedi, cioè completamenti orari con ordini e gradi di scuola diverse, è uno dei punti da tener sicuramente presente nella prossima contrattazione nazionale.

153 Scuola paritaria e ricostruzione di carriera

Domanda

Ho letto in una sua recente risposta che il servizio nella scuola paritaria dovrebbe essere riconosciuto nella ricostruzione di carriera dopo una successiva immissione in ruolo nella scuola statale. Tuttavia il recente contratto sulla mobilità esplicitamente lo esclude. E' possibile impugnare un atto di ricostruzione conforme a tale accordo sindacale, in base al contrasto con la legge sulla parità?

Risposta

Occorre tenere distinte le diverse situazioni con riferimento al servizio prestato.
Mi spiego meglio.
Un conto è stabilire l'attribuzione del punteggio prestato nelle scuole paritarie ai fini della mobilità, altra cosa poi è la validità del servizio prestato ai fini retributivi, nella ricostruzione di carriera.
La relativa Ordinanza sulla mobilità disciplina gli anni di servizio da considerare e quelli da non considerare.
Analogamente quando trattasi di ricostruzione di carriera le norme codificate disciplinano gli anni di servizio riconosciuti o riconoscibili per la progressione economica.
In conclusione ai fini della ricostruzione di carriera vengono riconosciuti esclusivamente i servizi prestati alle dipendenze dello Stato.
Ti ricordo infine che il servizio prestato presso le scuole paritarie, legalmente riconosciute, comunali e private, sono validi ai fini del trattamento pensionistico, naturalmente se sono stati versati e relativi contributi.

154 Programmazione scuola primaria e orario della scuola dell'infanzia

Domanda

Nel vostro sito è riportata la nota n. 2000 del 22/10/1997 del ministero; secondo me c'è un errore di battitura dove si fa riferimento a 13 ore settimanali. Se così non fosse può darmi un chiarimento? Inoltre le vorrei far presente che insegno R.C. in due scuole elementari. In una ho 6 ore alla primaria e 7 all'infanzia; nell'altra ho 6 ore alla primaria. Quale scuola deve attribuirmi l'ora di programmazione? distinti saluti.

Risposta

Ti ringrazio per avermi fatto notare l'errore relativo al numero delle ore riportato nella mia risposta che deve intendersi 18, come hai giustamente osservato e non 13.
Nella domanda inoltre affermi di avere "*6 ore alla primaria e 7 all'infanzia*", cosa molto improbabile, perché nella scuola primaria si fanno 2 ore settimanali di religione per ogni classe e quindi avendo tu, forse, tre classi potresti avere 6 ore; ma nella scuola dell'infanzia si fa solo un'ora e 30 minuti per ogni sezione (Cfr. CM n. 247/91) e quindi è matematicamente impossibile che tu faccia 7 ore settimanali.
Questo significa che se hai quattro sezioni di scuola dell'infanzia farai 6 ore settimanali (1,30 x 4 = 6), mentre se le sezioni sono 5 farai ore 7,30 (1,30 x 5 = 7,30).
Detto questo chiariamo che la Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della **scuola elementare**, oggi scuola primaria, che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un'ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Questo significa che l'insegnante di religione che ha 12 ore settimanali di insegnamento nella scuola primaria firmerà un contratto di 13 ore, e verrà quindi retribuito per 13 ore, essendo l'insegnante obbligato a svolgere una sola ora di programmazione.
Al quesito se le 12 ore settimanali di insegnamento dovevano essere svolte tutte in una sola scuola o in più scuole, una nota del Ministero, e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna ha chiarito che:
"Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell'ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l'avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo ***all'attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore*** *di insegnamento prestate nelle due scuole, con l'ulteriore precisazione che ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 18 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996).* ***Nel caso in cui l'orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l'ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore****."*
Questo significa che essendo tu destinatario di **12 ore complessive** di insegnamento nella scuola primaria, anche se in due scuole diverse, **hai diritto ad una sola ora** di programmazione che ti sarà attribuita dalla scuola dove presti il maggior numero di ore.
In conclusione: nella prima scuola firmerai un contratto di 7 ore settimanali nella scuola primaria (perché 6 di insegnamento e 1 di programmazione) e 6 ore (o 7,30 ore) settimanali nella scuola dell'infanzia; mentre nella seconda scuola firmerai un contratto con solo 6 ore nella scuola primaria.
Per maggior completezza ti ricordo che l'ora di programmazione la farai una settimana nella prima scuola e la settimana successiva nell'altra scuola.

155 Un'ora o due ore di programmazione?

Domanda

Carissimo Nicola, le descrivo un pò la mia situazione: ho ricevuto nel mese di Agosto la seguente nomima per l'insegnamento della Religione Cattolica nell'Istituto Comprensivo di AAA e BBB: 6 ore scuola primaria AAA di ***; 10 ore scuola primaria BBB; 2 ore di programmazione scuola primaria; 6 ore scuola dell'infanzia. Nel mese di ottobre a scuola è tornato indietro il mio contratto poiché mi hanno tolto un'ora di programmazione. Tutto questo è giusto? Attendo risposta, grazie.

Risposta

Credo proprio che tu debba fare una sola ora di programmazione retribuita, perché la Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola primaria **che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore settimanali hanno diritto ad una attribuzione di un'ora di programmazione** portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
"*Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell'ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.*
Al riguardo, si condivide l'avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all'attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l'ulteriore precisazione che ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione, qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l'orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l'ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore."
Questo significa che avendo tu solo 16 ore di insegnamento nella scuola primaria, dovrai svolgere una sola ora di programmazione e che "*l'ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore".*
In ultimo ti ricordo che per la scuola dell'infanzia non è prevista nessuna ora di programmazione.

156 Nota Normativa per gli ISSR del 15/02/2005

Domanda

Gentile Prof. Incampo, sono iscritta al vs sito e seguo costantemente la sezione domande/risposte. Proprio leggendo una domanda sono venuta a conoscenza della Nota Normativa per gli ISSR del 15/02/2005. Mi potrebbe dire in sintesi cosa dice? E poi mi potrebbe indicare un sito o altro dove poterla leggere per intero. La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Ecco quanto il Direttore del Servizio Nazionale per l'IRC della CEI ha scritto ai Direttori degli Uffici Scuola Diocesani in data 27 ottobre 2005, prot. 78/05/IRC a proposito del Futuro degli ISR e ISSR, istituzioni preposte alla formazione degli Idr.
"*E' noto a tutti l'impegno profuso dalla CEI, a partire dal 1986 ad oggi, per qualificare i docenti di religione cattolica e l'impulso da essa offerto per la nascita e lo sviluppo degli TSR e ISSR. Da circa otto anni la CEI ha avvertito la necessità di operare una correzione di rotta di questi istituti, per adeguarli alle grande trasformazioni in corso nella società, nella scuola e nell'università italiana, e per rispondere efficacemente alle nuove esigenze scaturite dalla convenzione di Bologna e dagli accordi sottoscritti dai Paesi europei, tra cui la stessa Santa Sede. La Presidenza della CEI ha posto allo studio*

la questione affidandone il compito alla Segreteria Generale che, attraverso uno specifico Comitato (Comitato per gli studi di teologia e di religione cattolica, presieduto dal Card. Angelo Scola), e operando in stretto contatto con i presidi delle Facoltà teologiche italiane e con le Conferenze Episcopali regionali, è giunta alla elaborazione di un "Progetto di riordino", più volte discusso al Consiglio Episcopale Permanente e da questo definitivamente approvato nella sessione del marzo 2004. Il 15 febbraio 2005 la Congregazione per l'Educazione Cattolica (CEC), con la quale la Presidenza e la Segreteria generale della CEI hanno costantemente tenuto il rapporto, ha approvato la Normativa che disciplina l'attuazione del Progetto, illustrando la fisionomia dei nuovi ISSR (che avranno curricolo quinquennale [3+2]) e l'iter per la loro erezione accademica.
Attualmente la CEI sta lavorando per definire la Mappa nazionale degli ISSR (sulla base delle proposte fatte dalle singole Conferenze episcopali regionali) da presentare alla CEC. Ottenuto il benestare della CEC sulla Mappa gli Istituti interessati (quelli che figurano nella Mappa e hanno ottenuto una valutazione positiva da parte delle Facoltà teologiche di riferimento) potranno presentare alla CEC, tramite la CEI, i propri Statuti e Piani di studio per l'erezione accademica. Nell'anno accademico in corso (2005/2006), ad eccezione del Triveneto (autorizzato dalla CEC ad attivare in via sperimentale gli ISSR secondo la nuova Normativa) TSR e ISSR continuano la loro regolare attività l'attività secondo la vecchia normativa, non ancora abrogata. Chi desiderasse conoscere in dettaglio la natura della Proposta di riordino, la fisionomia degli ISSR e la procedura per la loro erezione può farci richiesta della Normativa, o contattare direttamente il Comitato per gli studi teologia e di religione Cattolica, presso la CEI."

157 IRC: Ancora sui 5 giorni di aggiornamento

Domanda

Carissimo, perdonami. Non ho capito: i cinque giorni mi spettano di diritto o il Dirigente ha ragione nel dire "senza oneri per la Scuola"? Grazie.

Risposta

Per il docente la partecipazione ai corsi di aggiornamento costituisce **un diritto**, in quanto tale partecipazione è funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità.
Questo significa che pur di far partecipare l'insegnante ai corsi di aggiornamento, il Dirigente scolastico assicurerà un'articolazione flessibile dell'orario.

158 IRC: Usufruire dei cinque giorni di aggiornamento

Domanda

Gent.mo prof. Incampo, ho chiesto al Dirigente Scolastico di usufruire dei cinque giorni di aggiornamento come prescritto da contratto. Inizialmente, mi ha detto di sì alla condizione che non provocasse oneri per la scuola. poi. sono andato da lei con la domanda compilata come da un vademecum sindacale e, dopo aver letto la norma.mi ha detto di sì. Questa mattina mi informa che l'interpretazione giusta era la sua,per cui -avendomelo concesso il periodo richiesto- mi autorizza. Chi ha ragione?Il Dirigente o il sottoscritto, quando legge di giorni di diritto a richiesta del docente?Grazie di cuore.

Risposta

Il comma numero 5 dell'articolo 62 del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2003 recita così: "*Gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione* ***con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici****. Con le medesime modalità, e nel medesimo limite di 5 giorni, hanno diritto a partecipare ad attività musicali ed artistiche, a titolo di formazione, gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche*.
Dei permessi brevi si occupa l'articolo 16 sempre del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) 2003. Infatti al comma 1 leggiamo "Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano ore di lezione. "

159 IRC: Il DS non può fare il tutor

Domanda

Gentilissimo Nicola, sono una docente di religione neo immessa in ruolo quest'anno. Insieme al mio Dirigente Scolastico avremmo un quesito importante da porle: vorremmo sapere se ci sono riferimenti normativi che specifichino chi debba essere il tutor di un insegnante di religione. Altri docenti con competenze specifiche che magari insegnino o abbiano insegnato religione cattolica nella propria classe? Il Dirigente Scolastico? Quest'ultimo dice di no, però l'incaricato Diocesano disse, a suo tempo, che proprio i Dirigenti Scolastici avrebbero dovuto prendere questo incarico di tutor, poi, noi insegnanti di religione immessi in ruolo quest'anno avremmo dovuto essere i tutor del secondo scaglione del concorso. Gradirei se volesse darci un chiarimento in merito per una questione così delicata e importante, al più presto.

Risposta

Ad oggi non ci sono indicazioni precise circa le modalità di svolgimento del periodo di prova dell'insegnante di religione cattolica neo immesso in ruolo, fatto eccezione per quanto riportato nella nota ministeriale numero 983 del 9 giugno 2005 che cosi recita: "*Ai fini dell'attività di formazione i Dirigenti scolastici delle sedi di servizio degli insegnanti IRC, a partire dal 1° settembre 2005, dovranno provvedere all'iscrizione all'area riservata "puntoeduneoassunti" dell'INDIRE, secondo le istruzioni che saranno diramate prima dell'inizio dell'a.s. 2005/2006. Le attività di cui trattasi, ovviamente, non riguarderanno i contenuti disciplinari, che sono di competenza dell'autorità ecclesiastica, ma tutti gli altri aspetti del profilo professionale dei docenti di regione cattolica.*
Ritengo tuttavia che non potranno essere dissimili da quelle previste per gli insegnanti delle altre classe di concorso: il docente neo nominato in ruolo è tenuto a svolgere un periodo di prova chiamato anno di formazione
In questo periodo è assistito da un docente designato dal Dirigente scolastico anche su proposta del Collegio docenti.
Ad ogni tutor non possono esser affidati più di due docenti.
A completamento si aggiunge che l'anno di formazione è costituito anche da attività seminariali che si svolgono in corsi di formazione e spesso hanno carattere intensivo residenziale.
Al termine dell'anno il neo immesso in ruolo dovrà redigere una relazione sulle esperienze e le attività svolte, discutendola col comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
Alla fine dell'anno il Dirigente scolastico è tenuto a redigere una relazione sull'anno di formazione dei docenti, ai fini della conferma in ruolo.
E' da escludere che la funzione tutoriale possa essere svolta dal Dirigente scolastico ai sensi del vigente Contratto Collettivo Nazionale Area - V, cioè il contratto di lavoro dei Dirigenti scolastici.

160 IRC: Che dovrei combinare per perdere l'idoneità?

Domanda

Egr. dott. Incampo la disturbo di nuovo per sottoporle altre domande. Come mai né il servizio di religione cattolica né l'abilitazione al concorso sono valutati nelle graduatorie permanenti? E' a conoscenza di qualche iniziativa legislativa che possa modificare tale situazione? Le chiedo ciò perchè attualmente sono inserita in grad. permanente della scuola primaria e ho maturato 4 anni di servizio lavorando in una scuola paritaria, tornando ad insegnare religione non potrò più aggiornare la mia posizione. Mi piacerebbe poter insegnare, prima o poi, nella comune (italiano, matematica ecc.). La legge 186/2003 afferma che l'i.r.c. "può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola" solo nel caso di contrazione di posti o di revoca dell'idoneità. Mi potrebbe spiegare meglio? Dovrei fare in modo di perdere l'idoneità dell'ordinario diocesano oppure sperare che i genitori non scelgano più l'insegnamento della religione per i loro figli? Se ho capito bene, la cosa mi sembra un po' assurda. E se così fosse, scusi ma che dovrei combinare per perdere l'idoneità? Gli insegnanti di sostegno, per esempio, dopo 5 anni possono chiedere il passaggio, noi che possibilità abbiamo in tal senso? La saluto e la ringrazio anticipatamente.

Risposta

Come abbiamo avuto occasione di scrivere altre volte "**il ruolo**" degli insegnanti di religione non modifica il rapporto tra questi e l'Ordinario diocesano, ma "**lima**" il rapporto tra l'insegnante di religione e l'Amministrazione.
Questo significa che la differenza che esiste tra l'insegnante di religione prima del ruolo e dopo del ruolo è la seguente: prima del ruolo l'insegnante di religione revocato veniva licenziato immediatamente, dopo del ruolo l'Amministrazione non lo può licenziare proprio perché assunto a tempo indeterminato.
La legge 186/03 prevedendo questi casi ha sancito al comma 3 dell'articolo 4 "*L'insegnante di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo indeterminato, al quale sia stata revocata l'idoneità, ovvero che si trovi in situazione di esubero a seguito di contrazione dei posti di insegnamento, può fruire della mobilità professionale nel comparto del personale della scuola, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti per l'insegnamento richiesto, ed ha altresì titolo a partecipare alle procedure di diversa utilizzazione e di mobilità collettiva previste dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*"
Questo significa che insegnare religione non è una scappatoia per arrivare ad altre discipline. In ultimo volevo ricordare che la revoca dell'insegnamento della religione equivale ad una squalifica per incapacità ad insegnare tale disciplina che ha la stessa dignità delle altre.

161 IRC: Competenze territoriali

Domanda

Gentilissimo Nicola, sono don ***, direttore dell'ufficio scuola della diocesi di ***, vorrei inviare una lettera a tutti i Dirigenti Scolastici della mia diocesi, perché alcuni, come ti ho detto per telefono, non voglio riconoscere la territorialità degli Ordinari diocesani. Mi puoi aiutare? Grazie.

Risposta

Io invierei la seguente lettera a tutti i Dirigenti Scolastici della tua diocesi:
Gentilissimo Dirigente Scolastico,
negli ultimi tempi sono avvenute alcune incomprensioni relative alle competenze della nomina dell'insegnante di religione cattolica.
Si ritiene di far cosa utile e gradita precisare alcuni punti relativi alle competenze territoriali dell'Ordinario Diocesano:
1. L'insegnamento della religione cattolica è un insegnamento concordatario;
2. L'articolo 9.2 del Concordato stabilisce che la Repubblica Italiana "*continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica, nelle scuole pubbliche…*"
3. Il Protocollo Addizionale al punto 5 in relazione all'articolo 9 di revisione del concordato precisa: "*l'insegnamento della religione cattolica… è impartito…. da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'Autorità Ecclesiastica, nominati d'intesa con essa, dall'autorità scolastica*".
4. Il DPR 751 del 16 dicembre 1985 chiarisce chi è l'Autorità Ecclesiastica, infatti al punto 2.5 recita testualmente: "*L'insegnamento della religione cattolica è impartito da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall*'Ordinario Diocesano *e da esso non revocata…*"
5. nell'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e la Conferenza Episcopale Italiana (DPR 751/85 e DPR 202/90) viene sempre indicato l'Ordinario diocesano come competente per il rilascio del decreto di idoneità all'insegnamento della religione cattolica e sempre lo stesso Ordinario diocesano come soggetto in grado di proporre l'insegnante di religione nella stipulazione dell'accordo tra scuola e ufficio scolastico diocesano;
6. All'articolo 3 della Legge 121 del 25 marzo 1985 si precisa che "*La circoscrizione della diocesi…. è liberamente determinata dall'Autorità Ecclesiastica…*" e la nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani ha "*giurisdizione territoriale*" (Cfr. Circolare numero 53 del Ministero degli Interni – Direzione Generale degli Affari dei Culti del 3 gennaio 1986);
7. Allo stato attuale la Regione *** ha n. ** Diocesi con ** Ordinari Diocesani che hanno competenze territoriali ben precisa e delimitata con accordo tra Conferenza Episcopale Italiana e lo Stato Italiano;
8. Può capitare che un comune sia appartenente ad una diocesi diversa da quella in cui ha sede la Dirigenza Scolastica di quel comune;
9. L'autorità scolastica di competenza nominerà come insegnante di religione quella persona che l'Ordinario diocesano di quel comune ha proposto come idoneo e non altri;
10. Ne viene di conseguenza che una nomina di un insegnante di religione cattolica che non tenga conto di queste competenze, e in particolare della territorialità dell'Ordinario Diocesano, è contro ogni norma concordataria e perciò contro la legge dello Stato che ha recepito il concordato stesso. Tutta la normativa in merito all'insegnamento della religione cattolica tiene conto di tutti questi passaggi.

162 IRC: Ancora sul trenta per cento

Domanda

Carissimo prof. Incampo le chiedo scusa se abuso nuovamente della sua cordiale collaborazione ma credo che come me altri colleghi si pongono le mille domande che mi pongo io. Volevo chiederle gli appartenenti al 30%, di cui faccio parte pur avendo titoli superiori come bacccalaureato e licenza di specializzazione in teologia morale (prossima al dottorato), saranno immessi in ruolo in quanto vincitori comunque di un concorso? e poi vorrei chiederle ancora una volta conseguito il dottorato posso inserirlo come titolo per la graduatoria regionale. In attesa di un suo riscontro la saluto cordialmente. I.D.R.C.

Risposta

Come già risposto precedentemente il comma 10 dell'articolo numero 3 della Legge186/03 recita testualmente: "*Per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio.*"
Questo significa che **i posti vacanti e disponibili** eccedenti il 70%, cioè il 30%, verranno occupati da insegnanti proposti dall'Ordinario diocesano competenti per territorio: a quel 30% apparterranno sia chi non entra ne 70% dei vincitori di concorso, sia chi non lo ha superato.
Per l'immissione in ruolo è necessario il superamento di un pubblico concorso e il concorso riservato concluderà il suo iter l'anno scolastico 2006/07.
Questo significa che prima di quella data non ci sarà nessun nuovo concorso e non si potrà aggiornare nessuna graduatoria.
In ultimo volevo ricordarti che non sei vincitore di concorso, in quanto quest'ultimo è individuato in relazione alle cattedre disponibili per le immissione in ruolo.

163 IRC: Si possono prendere le ore dal 30%?

Domanda

Mi sono posto il seguente interrogativo circa il rispetto delle due quote del 70% e del 30% negli anni scolastici successivi a quello dell'immissione in ruolo degli Insegnanti di Religione Cattolica e precisamente in rapporto al fenomeno della diminuzione del numero delle classi: come ci si regolerà, quantomeno a livello di ipotesi nel momento attuale, qualora nell'a.s. successivo all'immissione in ruolo di un IdR quest'ultimo dovesse perdere una classe in un ordine e grado scolastico? Potrà "recuperarla" nella quota diocesana del 30%? Sarebbe giusto, se così fosse (in tal caso, il 30% non sarebbe più 30%, ma costituirebbe una quota inferiore e dunque non rispettosa della normativa sullo stato giuridico degli IdR)? Oppure, potrebbe il MIUR fornire la possibilità per gli IdR che si trovassero in tale situazione a "completare" nella sua Istituzione scolastica, come avviene già, ad esempio, nelle Scuole secondarie (ora a disposizione)? Grazie e resto in attesa di un Vs. riscontro.

Risposta

Ha senso parlare del settanta per cento se si conosce il cento per cento.
Voglio dire che se nella tua diocesi ci sono 100 cattedre, ad esempio, il settanta per cento sarà settanta e il trenta per cento sarà trenta.
Me se dall'anno scolastico 2007/08 le cattedre nella tua diocesi non saranno più 100, ma saranno 90, ad esempio, il settanta per cento di novanta è precisamente sessantatre, mentre il trenta per cento sarà esattamente di ventisette.
E queste saranno le percentuali su cui lavorare.
Questo significa che per nessun motivo si potrà prendere ore dal trenta per cento.

164 Programmazione scuola elementare

Domanda

Carissimo Nicola, ti scrivo per sottoporre alla tua attenzione un problema che si è verificato riguardante la posizione di un nostro IdR della scuola elementare. L'Insegnante è incaricato per n. totale di ore 20 di insegnamento presso la scuola elementare così suddivise: n. 12 ore presso una direzione didattica + n. 8 ore presso un'altra direzione didattica. Ora il Tesoro riconosce il pagamento di un'ora di programmazione presso la prima scuola (12 ore + 1) e nega il pagamento della seconda ora di programmazione presso la seconda scuola (n. 8 ore) perché, dice il tesoro, l'ora di programmazione si paga solo se il totale delle ore nella scuola medesima è di 12. Mentre le segreterie hanno conteggiato la seconda ora di programmazione come sempre, cioè pagandola. Il Tesoro afferma che tale seconda ora va fatta ma non spetta come remunerazione e ha detratto il compenso retroattivamente dal mese di settembre Come comportarci? Grazie della risposta.

Risposta

La Circolare Ministeriale numero 366 del 24 luglio 1996 afferma che gli Insegnanti di religione cattolica della Scuola elementare che hanno un orario settimanale di insegnamento di 12 ore, 14 ore e 16 ore hanno diritto ad una attribuzione di un'ora di programmazione portando il loro contratto di lavoro rispettivamente a 13 ore, a 15 ore e a 17 ore settimanali, chi invece è destinatario di una proposta di nomina per 18 ore, 20 ore e 22 ore settimanali di insegnamento ha diritto a due ore di programmazione portando così il contratto di lavoro rispettivamente a 20 ore, 22 ore e 24 ore settimanali.
Una Nota del Ministero e precisamente la numero 2000 del 22 ottobre 1997, inviata al Provveditore agli studi di Bologna recita testualmente:
"Con la nota sopra citata la S.V, ha chiesto di conoscere, in relazione ad un analogo quesito formulato dalla Curia Vescovile di Bologna, le modalità di determinazione delle ore di programmazione, secondo quanto previsto dalla CM n. 366 del 24 luglio 1996, nell'ipotesi di un docente di religione cattolica che presti servizio in due scuole elementari e, conseguentemente, risulti titolare di due distinti contratti individuali di lavoro, stipulati dai due direttori didattici interessati.
Al riguardo, si condivide l'avviso espresso dalla S.V., secondo cui, nel caso di specie, possa farsi luogo all'attribuzione delle ore di programmazione così come risulta dalla sommatoria delle ore di insegnamento prestate nelle due scuole, con l'ulteriore precisazione che ***ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione,*** *qualora il carico orario complessivo superi le 13 ore settimanali (cfr. C.M. n. 366/1996). Nel caso in cui l'orario complessivo risulti inferiore alle 18 ore settimanali, l'ora aggiuntiva di programmazione non potrà che essere attribuita dalla scuola in cui il docente presta il maggior numero di ore."*
Questo significa che l'insegnante ha diritto a due ore di programmazione e che "***ciascun capo d'istituto provvederà ad attribuire 1 ora aggiuntiva di programmazione***".

CURATORE
Incampo, Nicola

PER LE TUE DOMANDE
nicola.incampo@culturacattolica.it